

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 078/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 25 gennaio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I^o COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Giovanni Serges, Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL F.B.C. CASALE AVVERSO LA SANZIONE DELL' AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIERI/CASALE DEL 7.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Casale di Casale Monferrato (Alessandria) riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL' AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ/AUDACE CERIGNOLA DEL 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Audace Cerignola di Cerignola (Foggia).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VACCA RAFFAELE SEGUITO GARA PACECO/VIBONESE DEL 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BUSTO GUILLERMO OSCAR SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/TROINA DEL 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Troina di Troina (Enna)
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Paolo Del Vecchio, Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S.D. PESCARA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUPARENSE/PESCARA C5 DEL 20.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 388 del 5.1.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pescara Calcio a 5 di Pescara. Rimette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’U.S. PALMESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARIO ARTISTICO SEGUITO GARA PALMESE/SANCATALDESE CALCIO DEL 07.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Palmese di Palmi (Reggio Calabria).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL’A.S.D. SANDRO ABATE FIVE SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA SEGUITO GARA SANDRO ABATE FIVE SOCCER/ALMA SALERNO DEL 6.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 400 del 8.1.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer di Nola (Napoli)
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL’A.C. TRENTO S.C.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARDELLONI EMANUELE SEGUITO GARA CARAVAGGIO S.R.L./TRENTO S.C.S.D. DEL 14.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 15.1.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Trento S.C.S.D. di Trento
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 25 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio